REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Gianpiero D'Alia	Consigliere
Facciorusso Sabrina	Referendario relatore

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23581** del registro di segreteria, sul conto n. 39944, **reso dall'agente contabile** rettore Giovambattista De Sarro, **consegnatario delle azioni** dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione n. 130/2023 del Magistrato relatore e la successiva relazione integrativa del 21.2.2024;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 13/3/2024, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.

F A T T O

1. Con la **relazione n. 130 del 12/6/**2023, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39944, reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

In proposito, il Magistrato istruttore ha anzitutto evidenziato che l'Università, con Delibera del Consiglio di amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto "*approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni*

pubbliche al 31.12.2029, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 […]", ha approvato il documento all. A "*Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019*" e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni.

Sono stati altresì acquisiti il Verbale del Collegio dei Revisori n. 21 del 26.3.2021 di approvazione del piano riassetto delle partecipazioni azionarie, nel quale si raccomandava, in particolare il monitoraggio della partecipazione nella Nutramed Scarl, oggetto di segnalazione da parte del MEF; il Verbale del 19.1.2022 di avvenuta parificazione dei conti giudiziali del 19.1.2022 presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2019 -31 dicembre 2019; la Relazione del Collegio dei Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi 2019 e 2020; la Delibera del Consiglio di amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020.

L'Università ha quindi depositato il conto giudiziale, utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, ivi esponendo l'invarianza dei dati con riguardo ad un'unica società partecipata oggetto del conto (Nutramed Scarl), per la quale ad inizio e a fine esercizio 2019 l'Università aveva n. 1 azione del valore di euro 30.000,00.

Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti "*deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie*" (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), ha evidenziato come, secondo la più recente giurisprudenza contabile, "*assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di*

azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l'Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, n. 127/2020).

Tuttavia, il Magistrato istruttore ha richiamato giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui "*L'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)*" (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390); il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

Nel merito del conto *sub iudice*, il Magistrato relatore ha rappresentato che il conto in questione è stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni, relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella "Nutramed Scarl". In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle partecipazioni dell'Ateneo è emerso che si tratta una società "*priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" e che "*nel triennio precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*" pertanto, alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, il piano di riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione/cessione.

Si è dato, inoltre, atto che il MEF ha comunicato all'Ateno che il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società appare in contrasto con l'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP "*che prescrive invece per tali partecipazioni l'adozione di una misura di*

razionalizzazione".

Tuttavia, l'Ateneo ha manifestato il suo interesse al mantenimento della partecipazione per via dei vincoli collegati ai finanziamenti ricevuti dalla società, che prevedono il mantenimento della stabile sede o organizzazione fino al mese di dicembre 2023. Il Consiglio di amministrazione, alla luce di quanto esposto, ha quindi approvato le scelte strategiche contenute nel Piano di riassetto inerenti al mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nella società Nutramed Scarl.

In via generale, il Magistrato istruttore ha ritenuto che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero includersi nel novero dei beni in "custodia" da assoggettare, come tali, al conto giudiziale. Tale conclusione risulterebbe corroborata, nella prospettazione dell'Istruttore, dalla lettura delle norme di cui al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16 giugno 2017 n° 100, ove si fa rifermento espresso alla responsabilità civile ed erariale, e non anche a quella strettamente contabile. In particolare, la relazione cita l'articolo 12 rubricato "*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*", il cui comma 1 stabilisce che: "…*è comunque fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. In tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione. Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico; la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica*". Tanto – riferisce il Magistrato istruttore - sarebbe in linea con la pronuncia della Cassazione (SS.UU., 15 gennaio

2010, n. 519), la quale ha ritenuto che "*trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l'esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non fa e se, in conseguenza di tale omissione, l'ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione*".

Pertanto, il Magistrato istruttore ha concluso nel senso che "*appare possibile ritenere il conto inammissibile*", rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità nonché di valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.

2. Successivamente al deposito della relazione di improcedibilità, con **decreto presidenziale n. 153/2023** del 14/6/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 12/9/2023 e con ulteriore decreto presidenziale anch'esso del 14/6/2023 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. All' **udienza del 12/9/2023**, il PM ha aderito alle conclusioni del magistrato istruttore e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conto.

4. In esito all'udienza è stata resa da questo Collegio la **sentenza/ordinanza n. 241/2023** che, dichiarando procedibile il conto, ha rimesso gli atti all'istruttoria ai fini del completamento dell'esame del conto, fissando per il prosieguo l'udienza

del 13 marzo 2024.

5. In vista dell'udienza del 13 marzo 2024 il Magistrato Istruttore ha depositato **relazione integrativa in data 21.2.2024**, affermando che dall'esame del conto non sono emersi profili di criticità, proponendo quindi il discarico dell'agente contabile

6. All' **udienza del 13/3/2024** nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione. Il Pubblico Ministero, nella persona del SPG dott.ssa Dodaro ha rassegnato le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° CGC, chiedendo il discarico del contabile.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come si evince dalla relazione integrativa dell'istruttore, all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, la gestione è risultata regolare e priva di censure.

Sotto il profilo formale il conto risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni ,e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi (partecipazione in Società Nutramed Scarl); reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2019 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 30.000,00), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2019, evidenziando dunque assenza di perdite d'esercizio.

L'agente contabile consegnatario di azioni, in quanto Rettore dell'Ateneo, ha

presieduto il Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto "*approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche...*", durante il quale all'esito della verifica effettuata sulle partecipazioni dell'Ateneo si è potuto constatare, con specifico riguardo alla Società Nutramed Scarl, come si tratti di una società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e che nell'ultimo triennio (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, sicché alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto dovrebbe prevederne la dismissione/cessione. Si è dato, inoltre, atto che il MEF con nota prot. DT 21781 – 23.3.20202 ha comunicato all'Ateneo che il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società appare in contrasto con l'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP "*che prescrive invece per tali partecipazioni l'adozione di una misura di razionalizzazione*". Dal verbale è, tuttavia, emerso l'interesse dell'Ateneo al mantenimento della partecipazione per via dei vincoli collegati ai finanziamenti ricevuti dalla società, che prevedono il mantenimento della stabile sede o organizzazione fino al mese di dicembre 2023. D'altro canto, ogni valutazione volta al mantenimento della partecipazione sociale è rimessa all'esclusiva determinazione dell'Amministrazione (Sez. di controllo Lombardia, par. 982/2010 del 26 ottobre 2010).

L'agente contabile ha, altresì, presieduto il Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, nel quale, con specifico riguardo al conto della gestione del Consegnatario di azioni – partecipazioni di Ateneo, si è dato atto dell'attestazione, da parte della dott.ssa Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del procedimento, della corrispondenza dei conti resi dagli agenti contabili con le

scritture contabili dell'Ateneo.

Premesso quanto sopra, non emergendo ulteriori profili meritevoli di esame da parte della Sezione, può dunque procedersi al discarico dell'agente contabile.

2. Nulla per le **spese**, non essendosi l'agente contabile costituito con il ministero di un difensore.

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio diconto in oggetto, dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024.

Il Magistrato relatore	IL PRESIDENTE
Ref. Sabrina Facciorusso	Pres. Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 23/07/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente